

**Spett.le**

**Ministero dell'Istruzione**

**VIALE TRASTEVERE N. 76/A**

**00153 ROMA**

**ISTANZA/AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**ex artt. 41, COMMA 4, C.P.A. E ART. 49, COMMA 3, C.P.A.**

**mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio – Roma, Sez. IIIbis, con Ordinanza n. 5089/2022, nell'ambito del ricorso n. 7758/2022**

Nell'interesse dei Sig.ri Valeria Ambrosino, Angela Bamundo, Alessandro Bazzani, Chiara Boncristiani, Claudia Civitelli, Matteo Currò, Sandra Di Salvatore, Aurora Iacobellis, Marco Lasagna, Alessandra Latini, Claudia Liguori, Ilaria Lilloni, Pietro Pitera', Giulia Poiani, Sabrina Ramelli, Irene Ribolsi, Emanuele David Sallustio, Antonietta Tiscione, Valentina Valvason, Valentina Vivo, Fabio D'Amico

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio De Angelis e dall'Avv. Daniele Proietti ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Roma, via Montevideo n. 10

**PREMESSO**

1) che tutti i ricorrenti hanno preso parte alla procedura concorsuale ordinaria di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 (e successive modifiche), relativamente alla classi di concorso A050 - Scienze naturali chimica e biologia;

2) che, pertanto, hanno preso parte alla prova scritta di concorso con riferimento alla regione dagli stessi indicata in sede di domanda di partecipazione;

3) che, a quanto consta, in gran parte degli istituti in cui si è svolta la prova scritta in questione è stato vietato ai candidati di utilizzare carta e penna;

4) che, all'esito di tale prova, hanno tutti conseguito un punteggio inferiore a 70/100 con conseguente impossibilità di accedere alla successiva prova orale di concorso;

5) che, in ragione di quanto precede, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio – n. 7758/2022 - richiedendo: **«l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, anche inaudita altera parte: 1) del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 recante il Bando del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente della scuola secondaria indetto dal Ministero dell'Istruzione, così come modificato e integrato dai Decreti Dipartimentali n. 649 del 03.06.2020 e n. 749 del 1.07.2020, nonché come da ultimo modificato/intergrato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 nell'ipotesi in cui quanto riportato dall'art. l'art. 3, comma 7 – “Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti”- dovesse essere interpretato come lesivo della posizione degli odierni ricorrenti; 2) del provvedimento - non conosciuto – con cui il Ministero resistente, sulla scorta di quanto rappresentato dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021, ha ritenuto di vietare ai candidati che concorrevano per i posti relativi alla classe di concorso A050 l'utilizzo di carta da scrivere e penna; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: 3) i verbali - non conosciuti - relativi alla prova scritta tenutasi nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli di Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo e Campania, con riferimento alla classe di concorso A050, nella parte in cui recano la decisione di vietare ai candidati l'uso di carta e penna; 4) gli elenchi redatti dagli Uffici Scolastici Regionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli di Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo e Campania recanti i nominativi dei candidati che, dopo aver svolto la prova scritta, sono stati ammessi a sostenere le successive prove di concorso – orale e pratica - nell'ambito della classe di concorso A050 nella parte in cui non riportano il nominativo degli odierni ricorrenti; 5) le graduatorie finali di concorso pubblicate, ad oggi, dagli Uffici Scolastici Regionali di**

*Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna recanti i nominativi dei candidati ritenuti idonei all'esito del concorso per cui è causa - classe di concorso A050 - nella parte in cui non riportano il nominativo degli odierni ricorrenti e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica mediante ripetizione della prova scritta di concorso (nell'ambito della regione e della classe di concorso dai medesimi indicata in sede di domanda di partecipazione)»;*

6) che in sede di ricorso è stato contestato, in estrema sintesi, l'illegittimo svolgimento della prova scritta in quanto - anche sulla scorta di quanto previsto nei provvedimenti impugnati - durante lo svolgimento della stessa è stato negato ai candidati l'utilizzo di carta da scrivere e penna. Più nello specifico è stato contestato che una tale decisione è stata il frutto di un'erronea interpretazione dell'art. 3, comma 7 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022: *“Durante lo svolgimento della prova i candidati **non possono introdurre** nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti”*. Tale norma, infatti, non vieta in assoluto l'utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti a risposta multipla somministrati ai candidati - tantomeno con particolare riferimento ai quesiti somministrati nell'ambito della classe di concorso A050 - bensì ne proibisce soltanto l'introduzione all'interno della sede di esame. Ciò, anche al fine: di evitare che possa essere utilizzato materiale astrattamente idoneo a celare “appunti” ritenuti utili per lo svolgimento della prova, ovvero a permettere l'astratta riconoscibilità dei candidati; di evitare che possa essere introdotto all'interno della sede di prova materiale “contaminato” o, comunque, potenzialmente idoneo a favorire il contagio da covid. Con la conseguenza che tanto dal tenore letterale della norma – che, si ribadisce, parla di introduzione e non di utilizzo – quanto dalla ratio sottesa alla sua emanazione, si evince chiaramente che con la medesima non si è voluto vietare l'utilizzo di carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti somministrati in sede di prova scritta. Inoltre, si è contestato che quanto affermato dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021 - *“i quesiti sono state redatti in modo da non necessitare l'uso di carta da scrivere e penna”* - risulta del pari censurabile

poiché espresso in termini apodittici e, comunque, non corrisponde al vero, atteso che per rispondere a buona parte dei quesiti relativi alle materie di cui alla classe di concorso A050 non è sufficiente la sola conoscenza teorica, ma risulta necessario anche un approccio “pratico” implicante la necessità di mettere per iscritto le proprie idee e/o le proprie ipotesi di soluzione e/o le proprie ipotesi di calcolo. Da ultimo, è stata contestata una disparità di trattamento tra i concorrenti in quanto *“a quanto consta - giacché oggetto di alcune segnalazioni – nell’ambito del concorso(...) alcune commissioni abbiano permesso ai candidati di utilizzare carta e penna quale ausilio per rispondere ai quesiti somministrati”*.

7) con Ordinanza cautelare n. 5089/2022 del 3.08.2022 il TAR del Lazio, Roma, Sez. IIIbis, ha respinto l’istanza cautelare con cui i ricorrenti hanno richiesto, in buona sostanza, di poter ripetere la prova scritta di concorso;

6) che sempre con la medesima Ordinanza il TAR del Lazio - Roma ha ordinato di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l’ordinanza n. 6116 del 2019 dell’ordinanza presidenziale del Tar del Lazio; vale a dire, mediante pubblicazione della presente istanza/avviso, unitamente al ricorso introduttivo n. 7758/2022 ed a copia della medesima Ordinanza n. 5089/2022, sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione.

### **TUTTO CIO’ PREMESSO**

in ottemperanza a quanto previsto nella predetta Ordinanza

### **SI CHIEDE**

- di pubblicare sul sito Web del Ministero dell’Istruzione la presente istanza/avviso ed i relativi allegati;
- di rilasciare, all’esito, attestazione di avvenuta pubblicazione.

### **Si AVVISANO**

tutti i soggetti (contro)interessati all’esito del ricorso in questione - ossia tutti coloro che all’esito della prova scritta svolta nell’ambito del concorso per cui è causa, classe di concorso A050, sono stati ammessi a svolgere la successiva prova orale di concorso (ovvero sono stati inseriti nella graduatoria finale di concorso ove medio tempore pubblicata) - che lo

svolgimento del processo avviato con ricorso n. 7758/2022 può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

\*

Si allegano:

- 1) Nativo digitale del ricorso al TAR Lazio-Roma n. 7758/2022;
- 2) Ordinanza 5089/2022 .

\*

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni si prega di contattare gli Avv.ti De Angelis e Proietti ai seguenti recapiti: tel. 0744-240822, mail: [segreteria@studiolegaledpa.com](mailto:segreteria@studiolegaledpa.com).

Con perfetta osservanza,

Terni – Roma, 19.08.2022

Avv. Antonio De Angelis

Avv. Daniele Proietti